



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

RECIDIVA ZERO

STUDIO, FORMAZIONE E LAVORO IN CARCERE

*dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema
in carcere e fuori dal carcere*

CNEL - Viale David Lubin 2, Roma
martedì 16 aprile 2024

Materiali e documenti per la giornata di lavoro
di martedì 16 aprile 2024 presso il CNEL

Contributo di:

Andrea Pantanella

Titolo:

Glossario dei termini giuridici in ambito penitenziario

GLOSSARIO DEI TERMINI GIURIDICI IN AMBITO PENITENZIARIO

-A-

Apprendistato professionalizzante

È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile.

Assegnazione a casa di lavoro

Misura di sicurezza non detentiva (art. 216 c.p.) che prevede il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo. L'attività svolta è di tipo industriale o artigianale.

Assegnazione a colonia agricola

Misura di sicurezza non detentiva (art. 216 c.p.) che prevede il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo. L'attività svolta è prevalentemente agricola.

-B-

Benefici penitenziari

Sono istituti che consentono la risocializzazione del detenuto e il suo progressivo reinserimento nella società, assicurando la progressività della pena. Appartengono a questa categoria: i permessi premio, la semilibertà, la libertà condizionata e il lavoro esterno.

-C-

Casa circondariale

Istituto che assicura la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Conferenza Nazionale dei Poli Universitari penitenziari (CNUPP)

Istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018, rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere.

-D-

Debito di giustizia

Ammontare delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto per i detenuti e gli internati. Tale debito deve essere saldato da quest'ultimi, anche una volta tornati in libertà.

Detenuto condannato

Persona condannata a pena detentiva con sentenza irrevocabile.

Detenuto in attesa di giudizio

Persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a misura cautelare privativa della libertà in via preventiva (custodia cautelare).

-I-

Istituti penitenziari

Sono istituti per adulti privati della libertà personale, dipendenti dall'amministrazione penitenziaria e si distinguono in: a) istituti di custodia preventiva; b) istituti per l'esecuzione delle pene; c) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; d) centri di osservazione.

-L-

Lavori di pubblica utilità

Prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

-M-

Misure cautelari penali

Provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria (dal giudice su richiesta del P.M.) sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale e comunque prima della pronuncia definitiva sulla colpevolezza, caratterizzati dalla finalità cautelare, ovvero dallo scopo di difendere esigenze socialmente o processualmente rilevanti.

Misure di sicurezza

Sanzioni diversa dalla pena in senso stretto, disciplinate dagli artt. 199 ss. c.p., che possono anche non conseguire ad una condanna penale, basandosi sull'elemento della pericolosità sociale (ad esempio, il soggetto incapace di intendere e volere non può essere condannato, ma se pericoloso può essere internato in un'apposita residenza dedicata – *vedi REMS*).

Misure alternative alla detenzione

Sono dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, in ottemperanza dell'articolo 27 della Costituzione. Le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

-P-

Pena

Sanzione penale, disciplinata all'art. 17 c.p. (ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda), erogata a seguito di condanna penale.

-R-

Regime di semilibertà

Consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

REMS

Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza per accogliere soggetti affetti da disturbi mentali, autori di reati, a cui viene applicata la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia. L'internamento ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente.

-T-

Trattamento

«Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.» (art. 1, comma 1, Ord. Pen.) L'art. 15 dell'Ordinamento Penitenziario individua puntualmente gli elementi alla base del trattamento, essi sono: il lavoro, l'istruzione e la religione. Ad essi si aggiungono: le attività culturali, ricreative e sportive ed i rapporti con il mondo esterno.

RIFERIMENTI NORMATIVI RILEVANTI

- Costituzione -

Art. 27, Cost.

Norma di rango costituzionale che riconosce i fondamentali principi di:

- i) responsabilità penale personale;
- ii) presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio;
- iii) funzione rieducativa della pena.

«La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.»

- Legge ordinamento penitenziario -

L. 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

(Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.)

Art. 1, Ord. Pen.

Enuclea il concetto di umanizzazione della pena, stabilendo al comma 1:

«Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.»

Continuando all'ultimo comma:

«Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un

«criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.»

Art. 20, Ord. Pen.

Stabilisce le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa delle persone in stato di detenzione, secondo cui il lavoro dei detenuti:

- i) non è obbligatorio, in ragione del principio di libera adesione al trattamento;
- ii) non è afflittivo, bensì ha una funzione risocializzante;
- iii) deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato.

I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici.

Art. 21, Ord. Pen.

Disciplina il cd. lavoro esterno. Non si tratta di una misura alternativa alla detenzione ma di un beneficio, concesso dal direttore dell'Istituto di pena e approvato dal magistrato di sorveglianza, che consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un'attività lavorativa, oppure per frequentare un corso di formazione professionale.

Art. 21 ter, Ord. Pen.

Risponde a una finalità umanitaria e all'intento di consentire alle madri e ai padri detenuti, di prestare assistenza ai figli infermi (a prescindere dall'età anagrafica o dal pericolo di vita) e al di fuori dell'ambiente carcerario, individuando il diritto di visita come comprensivo di tutte le forme di assistenza continuativa e non già limitato a singole occasioni, in modo di dare continuità ad un rapporto difficile con figli

portatori di gravi handicap. Il legislatore ha poi esteso tali opportunità anche all'ipotesi in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità.

Art. 35 bis, Ord. Pen.

Il reclamo giurisdizionale, introdotto dal legislatore in seguito alla nota sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, costituisce uno strumento atto a far cessare le condizioni di violazione dei diritti dei detenuti e degli internati.

- Legge Gozzini -

L. 10 ottobre 1986, n. 663

Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

(GU Serie Generale n.241 del 16-10-1986 - Suppl. Ordinario n. 95)

Individua misure alternative alla pena detentiva; sancisce la partecipazione del detenuto al trattamento penitenziario e la possibilità di premiare il suo impegno con la concessione di benefici.

- Legge Smuraglia -

L. 22 giugno 2000, n. 193

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

(GU Serie Generale n.162 del 13-07-2000)
Persegue l'intento di favorire l'attività lavorativa dei detenuti, prevedendo incentivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi.

- Stati generali esecuzione penale -

Stati Generali dell'Esecuzione Penale è un'iniziativa promossa nel 2016, per la prima volta nella storia penitenziaria italiana, dal Ministro della Giustizia, per riflettere tramite diciotto Tavoli tematici sulla funzione rieducativa della pena prevista all'art. 27 della Costituzione.

Il lavoro dei componenti dei Tavoli tematici – caratterizzato da incontri in presenza, incontri in modalità web, visite a istituti penitenziari italiani ed europei, confronti con esperti – è partito dalla rilevazione delle criticità del sistema carcerario per arrivare a proporre delle soluzioni a problemi già noti o prevedibili mediante la formulazione di ipotesi di riforma.